

**ACCORDO DECENTRATO TRA  
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI  
SULL' EROGAZIONE DELLE INDENNITA'  
DI RISCHIO E DISAGIO.**

**ART. 17 COMMA 2 LETT. D)ed E) CCNL 1/4/1999 e ART. 37 CCNL 14/9/2000**

**CCDI 18 giugno 2001**

Testo risultante dopo le modifiche introdotte da:

CCDI 15 aprile 2002

CCDI 30 marzo 2009

## **CAPO I INDENNITA' DI RISCHIO**

### **Art. 1**

#### **Individuazione delle mansioni che comportano rischio**

- 1 L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.
- 2 Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:
  - a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con autotreni, autoarticolati, scuolabus e altri automezzi di dimensione analoga;
  - b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;
  - c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine di grandi dimensioni e simili);
  - d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);
  - e) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività di cura, pulizia, igiene, alimentazione e somministrazione di medicinali agli anziani.
  - f) Personale che per ragioni di servizio sia adibito in modo continuativo al servizio di trasporto valori.
  - g) Personale addetto all'esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio.
- 3 Le specifiche attività che, normalmente, hanno i caratteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4 Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

- 5 Sono comunque assicurate le condizioni di rischio già riconosciute dall'ente sulla base del CCDI del 13 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Corresponsione dell'indennità**

- 1 L'indennità è corrisposta nella misura di Euro 360 annui, così come disposto dall'art. 37 comma 2 del CCNL del 14/9/2000<sup>1</sup>
- 2 L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui all'art.1.
- 3 Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui all'art.1, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.
- 4 Il dirigente del Settore comunica tempestivamente all'ufficio personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui all'art. 1, compresa l'ipotesi di cui al comma precedente.

## **CAPO II**

### **INDENNITA' DI DISAGIO**

## **Art. 3**

### **Mansioni che comportano disagio**

- 1 L'indennità di disagio, ai sensi dell'art 17 comma 2 let. e) del CCNL 1/4/1999, spetta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
- 2 Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore, il quale segnala, sulla base delle tipologie di prestazioni indicate all'art.4 del presente accordo, i nominativi del personale che, esercitandole, accede all'indennità.

## **Art. 4**

### **Tipologie di prestazioni disagiate**

- 1 Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni disagiate:

---

<sup>1</sup> Testo così modificato dall'articolo 2 comma 1 del CCDI 15/04/02; il valore dell'indennità di rischio è stato modificato dall'articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2004

- a) Personale che, pur non appartenendo alla polizia municipale, è adibito in modo continuativo a compiti di controllo o vigilanza che, per le modalità con le quali vengono svolti, comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie;
- b) Personale adibito in modo continuativo:
- all'igiene personale dei bambini che, per la loro età, non sono in grado di assolvere autonomamente alle proprie esigenze di pulizia;
  - alla cura, o all'assistenza di bambini che, per ragioni diverse dall'età, non sono autosufficienti;
  - alla cura o all'assistenza di persone che, in quanto portatrici di disabilità, non sono autosufficienti;
  - Personale impiegato in attività a contatto continuativo con fasce di utenza particolarmente disagiate
- c) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti imprevisti dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità).
- d) Personale adibito in modo continuativo e prevalente, presso il centro diurno, all'assistenza di base di persone affette da demenza (sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive)<sup>2</sup>.

## **Art. 5**

### **Corresponsione dell'indennità**

- 1 L'indennità è corrisposta: nella misura di Euro 123,96 (Lire 240.020) per le tipologie di prestazioni disagiate 'a' e 'b', nella misura di Euro 620 (Lire 1.200.874) annui per la tipologia 'c' e nella misura di Euro 760 annui per la tipologia 'd'<sup>3</sup>.
- 2 L'indennità è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni in condizione particolarmente disagiate e, pertanto, è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti.
- 3 Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art.2.

## **Art. 6**

### **Cumulabilità**

- 1 L'indennità di cui al presente Capo non è cumulabile con l'indennità di cui al Capo I del presente accordo; sono fatte salve le ipotesi di cumulo già riconosciute dall'ente in base al CCDI del 13 marzo 1997 e relative al profilo professionale di "Addetto ai servizi generali e scolastici" degli asili nido, purché il rischio e il disagio, nell'ambito delle ipotesi previste dagli art. 1 e 4, derivino da situazioni e circostanze diversificate fra loro.

---

<sup>2</sup> La lettera d) è stata inserita dal CCDI sottoscritto in data 30 marzo 2009.

<sup>3</sup> Testo così modificato dagli articoli 1 comma 1 e 2 comma 2 del CCDI sottoscritto il 15/04/02 ed ulteriormente modificato con il CCDI 30 marzo 2009

- 2 Nel caso in cui la prestazione lavorativa è concretamente riconducibile sia ad ipotesi di rischio che ad ipotesi di disagio, dato il divieto di cumulo, al dipendente interessato è attribuito il trattamento economico di maggior favore secondo quanto specificato nell'atto di attribuzione del dirigente competente.<sup>4</sup>

### **CAPO III**

#### **Disposizioni speciali per la Polizia Municipale**

#### **Art. 7**

##### **Ulteriori tipologie di prestazioni disagiate**

- 1 Per il personale impegnato in compiti di vigilanza municipale sono individuate 4 ulteriori tipologie di prestazioni disagiate, riservate a quei dipendenti adibiti a compiti di controllo o vigilanza che, per le modalità con le quali vengono svolti, comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie:
- a) Personale della Polizia Municipale adibito alla lotta all'abusivismo commerciale.
  - b) Personale della Polizia Municipale adibito al turno notturno dalle ore 1 alle ore 7, a prescindere dalla specifica tipologia del servizio assolto, con compiti di controllo del territorio (attività di presidio della strada con accertamenti effettuati mediante fermo delle auto o posti di blocco).
  - c) Personale della Polizia Municipale adibito al turno notturno dalle ore 20 alle ore 2, a prescindere dalla specifica tipologia del servizio assolto.
  - d) Personale della Polizia Municipale adibito al turno notturno dalle ore 21 alle ore 3, a prescindere dalla specifica tipologia del servizio assolto.

#### **Art. 8**

##### **Contingente di personale**

- 1 Al servizio di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) è destinato un contingente non superiore alle 14 unità al giorno.
- 2 Al servizio di cui all'art. 7 comma 1 lett. b), è destinato un contingente non superiore alle 10 unità al giorno
- 3 Al servizio di cui all'art. 7 comma 1 lett. c), è destinato un contingente non superiore alle 45 unità al giorno.
- 4 Al servizio di cui all'art. 7 comma 1 lett. d), è destinato un contingente non superiore alle 45 unità al giorno.

---

<sup>4</sup> Comma inserito dal CCDI del 30 marzo 2009

**Art. 9**  
**Indennità**

- 1 Al personale adibito alle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) è corrisposta una maggiorazione giornaliera lorda di Euro 11,36205 (Lire 21.999)<sup>5</sup>, da raggugliare ad ore di lavoro su n. 6 ore medie di turno.
- 2 Al personale adibito alle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) è corrisposta una maggiorazione lorda di Euro 51,64569 (Lire 100.000)<sup>6</sup>, da raggugliare ad ore di lavoro su n. 6 ore medie di turno relativo alla fascia oraria 1.00 - 7.00.
- 3 Al personale adibito alle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) è corrisposta una maggiorazione lorda di Euro 8,77977 (Lire 17.000)<sup>7</sup>, da raggugliare ad ore di servizio su n. 6 ore medie di turno relativo alla fascia oraria 20.00 - 2.00.
- 4 Al personale adibito alle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) è corrisposta una maggiorazione lorda di Euro 25,82285 (Lire 50.000)<sup>8</sup>, da raggugliare ad ore di lavoro su n. 6 ore medie di turno relativo alla fascia oraria 21.00 - 3.00.
- 5 La corresponsione dell'indennità per il personale di cui all'art. 7 comma 1 lettere a) è subordinata allo svolgimento effettivo delle relative attività, risultante dalla dichiarazione del Dirigente del settore interessato.
- 6 La corresponsione dell'indennità per il personale di cui all'art. 7 comma 1 lettere b), c) e d) è calcolata d'ufficio, attraverso rilevazione meccanografica delle ore svolte nella fascia oraria di cui al comma 2 del presente articolo anche oltre l'orario ordinario.
- 7 Le risorse per finanziare il trattamento accessorio di cui all'art. 7 sono reperite aumentando il fondo per la produttività collettiva, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.04.1999.
- 8 Per ogni tipologia di servizio in cui viene corrisposta l'indennità di disagio, in caso di infortunio e malattia, si prevedono le seguenti condizioni:
  - a) In caso di infortunio sul lavoro, nel giorno in cui questo si verifica, l'indennità viene percepita per l'intera giornata
  - b) In caso di malattia nel giorno di inizio dell'evento, l'indennità viene percepita per l'intera giornata solo se si siano superate le 3 ore di servizio

**Art. 10**  
**Istituzione di nuovi servizi e/o turni di lavoro**

- 1 L'Amministrazione Comunale si impegna, in caso di istituzione di nuovi servizi di controllo e vigilanza o in caso di istituzione di nuovi turni di lavoro per il personale della Polizia Municipale, ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali.

---

<sup>5</sup> Testo così modificato dall'articolo 2 comma 3 del CCDI 15/04/02

<sup>6</sup> Testo così modificato dall'articolo 2 comma 4 del CCDI 15/04/02

<sup>7</sup> Testo così modificato dall'articolo 2 comma 5 del CCDI 15/04/02

<sup>8</sup> Testo così modificato dall'articolo 2 comma 6 del CCDI 15/04/02



